

TRIBUNALE DI LODI

Il Giudice designato

Premesso

che la ricorrente Società Agricola [REDACTED] depositava proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 8 L. 3/2012;
che veniva quindi fissata l'udienza prevista dall'art.10, 1° co., l. n.3/2012;
che risulta raggiunta la maggioranza di cui all'art. 11 co 2 L. 3/2012;
che il creditore [REDACTED] ha contestato la convenienza dell'accordo; che sussistono tuttavia le condizioni per l'omologa dell'accordo, poiché il credito vantato dal creditore risulta soddisfatto in una percentuale superiore alla alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14 ter e segg. L. 3/2012, tenuto conto dell'apporto di attivo previsto nel piano;
che il piano, per le considerazioni indicate dal professionista incaricato nella relazione di fattibilità in atti, risulta idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti nella misura indicata dalla ricorrente;
che l'organismo di composizione della crisi ha attestato che è assicurato il pagamento del creditore ipotecario in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;
visto l'art. 12 L. n. 3/2012;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Società Agricola [REDACTED];
dispone che il presente decreto venga pubblicato nel registro delle imprese e sul portale fallimenti del tribunale.

Lodi, [REDACTED]

Il Giudice

[REDACTED]

